



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

AVVOCATURA

Assunto il 21/05/2018

Numero Registro Dipartimento: 992

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4964 del 21/05/2018

OGGETTO: CT 1352/2017 TRIBUNALE DI COSENZA - PROCEDIMENTO PENALE NN°642/14 RGNR E 6180/14 RGIP A CARICO DI CICIARELLO VINCENZO + ALTRI. DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DI UN DIFENSORE. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONELLA COSCARELLA DELL'AVVOCATURA REGIONALE..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

VISTO il decreto che dispone il rinvio a giudizio presso il Tribunale di Cosenza in relazione al procedimento penale nn. 642/14 RGNR e 6180/14 RGIP, a carico di Ciciarello Vincenzo, Costabile Enrico Francesco, Peticari Antonino, imputati dei reati per come meglio descritti nella richiesta di rinvio a giudizio;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 13 maggio 1996, n.7 e, in particolare, l'art. 10, così come modificato dalla L.R. 3 giugno 2005 n.12, art. 1- comma 10, che dispone: " Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il Dirigente dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni e acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale. L'autorizzazione della Giunta Regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie";

VISTO l'art. 7 comma 3 della L.R. n. 56 del 30/12/2013 avente ad oggetto "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario"

CONSIDERATO che la Giunta regionale con deliberazione n.626 dell'01 luglio 2005, ha ritenuto di dover conferire al Dirigente dell'Avvocatura l'autorizzazione generale prevista dalla legge di cui al punto precedente;

RITENUTO che, attesa la gravità dei reati contestati agli imputati, sussiste l'interesse della Regione Calabria di porre in essere, nel procedimento penale in parola, la costituzione di parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno subito;

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 108 del 31/05/2016 con il quale è stato nominato il Coordinatore Reggente dell'Avvocatura regionale;

DATO ATTO che il presente decreto riporta la firma del solo Coordinatore per i motivi esposti nella nota prot. Siar n. 182638 del 31/05/17 di questa Avvocatura.

DECRETA

- Per i motivi sopra evidenziati, di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Calabria dinanzi al Tribunale di Cosenza, nel procedimento penale, nn. 642/14 RGNR e 6180/14 RGIP, a carico di Ciciarello Vincenzo, Costabile Enrico Francesco, Peticari Antonino, imputati dei reati per come meglio descritti nella richiesta di rinvio a giudizio;
- di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'Avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura Regionale;
- di dare atto che nel caso di specie non si applica l'art. 7, c. 3, della legge regionale n. 56 del 30/12/2013;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente

FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)

